

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE E FAMILIARE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO
47, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE N.38/96
PERIODO 2012-2014

MARZO 2012

1. Premessa

Dal varo della legge statale n. 328/2000, e più specificatamente dall'anno 2001 al 2011, si sono susseguiti diversi periodi programmatici, di durata diversa, nei quali la Regione Lazio ha sperimentato, costituito, implementato e regolato il sistema dei servizi integrati in materia sociale, tutto ciò per più di un decennio, in cui lo Stato centrale in misura decrescente ha comunque sostenuto le spese sociali con appositi trasferimenti.

Un nuovo arco temporale di programmazione regionale si apre in una situazione complessiva di crisi globale e di profondo ripensamento del sistema di welfare del Paese.

Restano validi gli elementi di forte difficoltà che nella deliberazione n.202/2011 la Giunta regionale ha già individuato, e che ancora a tutt'oggi sono "la progressiva diminuzione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali", e "la cancellazione del fondo nazionale per le non autosufficienze".

Si aggiunga che a fronte di quanto la Regione ha potuto stanziare nel 2011 con risorse proprie, anche la quota di finanziamenti regionali destinati al sociale nell'esercizio finanziario 2012 ha dovuto subire un ridimensionamento, legato alle note difficoltà di bilancio.

In un quadro così delineato il nuovo periodo di programmazione deve poggiare le proprie basi su scelte stringenti e lungimiranti, che pongano al centro degli interventi i bisogni della persona più debole, salvaguardino il sistema nel periodo di crisi, minimizzino gli impatti negativi che comunque lo stato delle cose comporta.

Si tratta quindi di recuperare l'essenza degli interventi e delle prestazioni sociali, innovandoli, governandoli con maggiore attenzione, per massimizzare i loro effetti, tanto più necessari a fronte dell'involuzione a cui si sta assistendo e che la nuova programmazione intende contrastare.

Sintetizzando pertanto gli obiettivi della programmazione 2012-2014, in continuità con la programmazione dell'anno 2011, si individua come prioritario:

- Il mantenimento del livello dei servizi distrettuali sociali essenziali (art. 22 della legge 328/00).
- Il sostegno delle politiche a supporto dei servizi sociali locali, delle emergenze per i piccoli Comuni e per i Comuni fino a 15.000 abitanti, delle famiglie affidatarie, della lotta alla tossico-dipendenza, delle persone con disagio psichico, secondo scelte legate ai bisogni territoriali, motivati dai distretti socio-sanitari a valere sulle risorse disponibili.
- Un nuovo modello di governance efficiente sotto il profilo amministrativo contabile per garantire la massimizzazione dell'uso delle risorse a favore dei cittadini attraverso la gestione associata e la riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente.
- L'Incentivazione attraverso la premialità finanziaria di una programmazione sovra distrettuale.
- L'attivazione di nuove risorse per il sociale (compartecipazione istituzionale e civica).
- L'utilizzo nel nuovo periodo di programmazione delle risorse già assegnate per i piani a favore della non autosufficienza e della tossicodipendenza.

2. Gli strumenti

Gli strumenti a disposizione della programmazione 2012-2014 rimangono, in attesa di una profonda e innovativa rivisitazione normativa intrapresa dalla Regione con la proposta di legge regionale n.226 del 2011, quelli classici del Piano di Zona e dei Piani distrettuali.

2.1 I Piani di Zona

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c),

della legge regionale n.38/96 predisposto secondo le indicazioni e le modalità contenute nelle presenti linee guida.

Il Piano di Zona è adottato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di norma attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2001 e successive modifiche, tra i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di cui all'articolo 47 comma 1 e la ASL competente, la cui durata non può superare l'anno 2014.

Gli organismi rappresentativi del terzo settore contribuiscono all'elaborazione del Piano di Zona, secondo le modalità che ne assicurano la più ampia partecipazione, e possono aderire all'accordo di programma.

Il Piano di Zona, di durata triennale con possibilità di aggiornamento annuale, deve contenere quanto previsto al comma 2 dell'articolo 51 della l.r. n.38/96.

Al fine dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci dei Comuni degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro Ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il comitato Istituzionale previsto dall'accordo di programma approva il Piano di Zona comprensivo della relativa tabella finanziaria e dell'importo del "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001-2011", di cui alla D.G.R. n.88 del 9 marzo 2012.

Nell'eventualità il distretto debba rinnovare l'accordo di programma, come nel caso di Piano di Zona sovra distrettuale, sarà comunque prevista una struttura tecnico-amministrativa, denominata ufficio di piano, costituita presso l'ente capofila, che assicura la predisposizione della proposta del Piano di Zona, la gestione unitaria dei servizi, il coordinamento degli interventi e i rapporti operativi con la direzione regionale competente per materia.

Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ad integrazione delle risorse regionali e statali.

Per le esigenze di funzionamento dell'Ufficio di Piano, i distretti potranno utilizzare risorse in misura non superiore al 8% del budget assegnato dalla Regione Lazio per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi e degli interventi socio assistenziali attivati a livello distrettuale e inseriti nei Piani di Zona. La quota così individuata non potrà, in ogni caso, eccedere i 120.000,00 Euro o i 160.000,00 Euro in caso di Piano di Zona sovradistrettuale .

Detta quota dovrà corrispondere a non oltre il 70% delle risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Piano, mentre la quota restante ed ogni ulteriore somma eventualmente ad esso destinata dovrà essere assicurata attraverso la compartecipazione con risorse proprie da parte dei Comuni del distretto;

Nel caso in cui la percentuale dell'8% sopra stabilita, risultasse pari a un importo inferiore a 60.000,00 Euro ed inadeguata a garantire l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano, la quota da porre a carico del budget regionale potrà essere elevata fino a 60.000,00 Euro, ferma restando l'obbligatorietà della compartecipazione dei Comuni nella misura non inferiore al 30% del costo complessivo dell'Ufficio di Piano.

Si rimanda al capitolo 4 dell'allegato alla deliberazione n.202 del 2011, "Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Approvazione documento concernente "Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali" per quanto concerne :

- I contenuti del Piano di Zona

- I progetti operativi
- Gli attori del Piano di Zona
- Gli organismi di Piano: il Comitato dei Sindaci
- L'ufficio di Piano
- L'atto giuridico del Piano di Zona
- Percorsi per la formulazione del Piano di Zona

2.1.1 Le modalità di programmazione del Piano di Zona

Il ritorno ad una programmazione pluriennale costituisce una differenza rispetto a quanto programmato per il 2011.

La novità principale è la cesura con i Piani di Zona precedenti deliberata nella citata DGR 88/12 di riprogrammazione che ha sancito il "superamento della programmazione pregressa e l'attivazione degli interventi unicamente sulla base della nuova programmazione comprensiva delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di inizio del nuovo periodo di programmazione (in fase di prima applicazione il 1 gennaio 2012)".

Ciò comporta sul piano finanziario una discontinuità con il passato, tale che il nuovo periodo di programmazione non si trascina risorse per interventi approvati precedentemente se non per quelli ancora in essere quali obbligazioni, mentre sul piano dei servizi una continuità relativa innanzi tutto con quelli distrettuali essenziali.

Il percorso tecnico per la definizione del primo anno del Piano triennale segue quindi una sequenza logica che si suggerisce essere la seguente:

A) risorse per il Piano di Zona:

1. l'importo complessivo della prima annualità 2012 del Piano di Zona è pari all'importo assegnato a ciascun distretto con la presente deliberazione, come riportato nella successiva tabella di riparto tra i distretti, integrato della quota di cofinanziamento ed eventualmente incrementato del 10% in caso di Piano di Zona sovradistrettuale;
2. determinazione del "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" di cui alla DGR sulla riprogrammazione delle risorse prevista dall'articolo 53 comma 3 della L.R. n. 38/96.
Nel caso l'importo del fondo fosse diverso da zero sarà considerato a valere sulle risorse da assegnare per il secondo anno del triennio.
Nel caso il "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" fosse maggiore o uguale a tre volte l'importo assegnato al distretto per il 2012 non ci saranno trasferimenti da parte regionale e la programmazione 2012-2014 sarà svolta con le sole risorse del fondo;
3. individuazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data del 1° gennaio 2012 e dei progetti ad esse relativi, per la quota che viene a scadenza nel 2012 ed afferenti i precedenti periodi, che costituiscono il primo pacchetto di costi da inserire nella nuova programmazione del primo anno del triennio.
4. individuazione di nuove risorse per il sociale (compartecipazione istituzionale e civica);

B) Attività di programmazione vera e propria:

5. valutazione dell'ambito territoriale per l'attuazione del Piano di Zona nel nuovo periodo, conferma dell'ambito distrettuale o scelta di aggregazione sovra distrettuale tra due o più distretti della medesima ASL, con attivazione della premialità di programmazione;
6. analisi dei bisogni di interventi sociali sul territorio anche confermando o se necessario aggiornando le analisi contenute nei Piani di Zona 2011 approvati di recente nell'ottobre 2011 seguendo i percorsi per la formulazione del Piano di Zona;
7. individuazione per il 2012 degli interventi per il mantenimento del livello dei servizi distrettuali sociali essenziali (articolo 22 della legge 328/00) :
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
 - c) assistenza domiciliare;
 - d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali in continuità con quanto finanziato nel 2011;
 - e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere Comunitario in continuità con quanto finanziato nel 2011.
8. individuazione, a seguito della programmazione dei servizi sociali essenziali, dei progetti realizzabili per il 2012 con le risorse ancora disponibili, secondo le priorità proprie di ciascun ambito territoriale nelle materie della lotta alla tossico-dipendenze, del disagio psichico e di ulteriori campi d'intervento in materia sociale ;
9. individuazione degli interventi prioritari da mantenere negli anni 2013 e 2014, anche in base alle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data del 1 gennaio 2012 e dei progetti ad esse relativi, per la quota che viene a scadenza in dette annualità e afferenti i precedenti periodi;

C) Chiusura della procedura d'adozione del Piano di Zona

10. nuovo verbale del Comitato istituzionale con cui viene approvato il Piano di Zona e certificato l'importo del " fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" di cui alla DGR n.88/12 sulla riprogrammazione delle risorse

2.1.2 Interventi a favore persone con sofferenza psichica

In coerenza con quanto sopra esposto al precedente punto n.8 per l'annualità 2012, i distretti sulla base delle risorse ancora disponibili a seguito della programmazione dei servizi essenziali, individuano, tra gli altri progetti, anche quelli contenenti interventi a favore persone con sofferenza psichica, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2000 per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 .

Ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento regionale il riparto delle risorse da destinare per i gli interventi a ciascun distretto sociosanitario e a Roma Capitale individua un massimale di spesa a carico delle risorse assegnate per il Piano di Zona 2012 di cui al successivo punto 2.1.4 ultima colonna.

Dette risorse rappresentano la spesa massima che ciascun distretto può destinare alle provvidenze economiche da concedere a favore persone con sofferenza psichica.

L'intervento complessivo a livello di distretto è definito come un progetto singolo all'interno del Piano di Zona, in esso è individuato il finanziamento destinato.

2.1.3 Interventi per il contrasto delle tossico dipendenze compresi nel Piano di Zona

In coerenza con quanto sopra esposto al precedente punto n.8 per l'annualità 2012, i distretti sulla base delle risorse ancora disponibili a seguito della programmazione dei servizi essenziali, possono individuare, tra gli altri progetti, anche quelli contenenti interventi di contrasto alle tossicodipendenze di programmazione degli interventi per la realizzazione di progetti di prevenzione, recupero e di reinserimento sociale e lavorativo di soggetti a rischio o in situazioni di dipendenza, a livello di Distretto socio-sanitario.

Inoltre nel 2012 i distretti potranno continuare a erogare servizi ed attuare interventi riguardanti i piani di contrasto alla tossico dipendenze afferenti obbligazioni giuridicamente vincolanti esistenti alla data del 1 gennaio 2012 a valere sulle risorse assegnate con le precedenti annualità di programmazione.

2.1.4 Le risorse dei Piani di Zona e il loro riparto 2012

L'attuazione dei Piani di Zona si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i Comuni, le provincie, le ASL nonché le assegnazioni finanziarie dello Stato e della Regione finalizzate ad interventi di settore.

Le risorse regionali e statali per il finanziamento dei servizi e degli interventi attivati nell'ambito dei Piani di Zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996, per il 2012, primo anno del periodo pianificazione, sono pari ad **Euro 60.474.684,87** della stessa entità dello stanziamenti per i Piani di Zona assegnato nell'anno 2011.

Gli stanziamenti afferenti la pianificazione 2012 sui capitoli di bilancio sono reperiti come segue:

€ 38.863.290,90 sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2012
€ 12.094.936,97 sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2013
€ 7.000.000,00 sul capitolo di spesa H41131 esercizio finanziario 2012
€ 2.000.000,00 sul capitolo di spesa H41106 esercizio finanziario 2012
€ 516.457,00 sul capitolo di spesa H41110 esercizio finanziario 2012

Per le suddette risorse destinate all'attuazione dei Piani distrettuali e dei Servizi Sociali Locali, i trasferimenti regionali, rispetto all'importo complessivo programmato, avverranno per l'80% a carico dell'esercizio finanziario 2012 e per il restante 20% a valere sull'esercizio finanziario 2013, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli enti beneficiari di un importo pari ad almeno il 60% della assegnazione regionale.

Ai fini dell'erogazione delle risorse regionali e statali assegnate a ciascun distretto per la realizzazione del Piano di Zona, è necessario il parere positivo sul Piano stesso da parte della Regione. In caso di aggiornamento, variazioni o integrazioni del Piano di Zona nel corso del triennio di attuazione, si procede con le stesse modalità.

Le risorse complessive sono ripartite secondo indicatori riconducibili alle seguenti macro-aree di intervento: responsabilità familiari, diritti dei minori, persone anziane, disabili. Tale riparto ha come principale riferimento la popolazione destinataria delle politiche sociali.

Rispetto al 2011 si è scelto di eliminare la percentuale del 7% inerente il "Contrasto povertà" allocando detta quantità nelle restanti aree di intervento in quanto l'indicatore fin qui utilizzato per il riparto, ovvero la misura del disagio socio-economico calcolata con il Rapporto CENSIS 2002, appare ormai obsoleto e la Regione non dispone attualmente di un altro indicatore sostitutivo soddisfacente.

Il riferimento è alla popolazione complessiva per l'area di intervento destinata alla generalità della popolazione (area delle responsabilità familiari) ed alla popolazione così detta obiettivo, per le aree di intervento destinate a specifici sottoinsiemi di utenza.

Per la determinazione delle risorse da assegnare in relazione all'area di intervento "responsabilità familiari", viene utilizzato l'ulteriore indicatore della superficie territoriale; ciò consente di erogare risorse aggiuntive a quei distretti, composti in via prevalente da Comuni siti in territori montani, dove la dispersione territoriale crea maggiori difficoltà per l'organizzazione dei servizi.

In conclusione, le risorse vengono ripartite tra Roma capitale ed i restanti distretti del Lazio sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:

MACRO AREE DI INTERVENTO	INDICATORI	PERCENTUALI
Responsabilità familiari	Popolazione residente	10%

	Territorio	7%
Diritti dei minori	Popolazione tra 4 e 17 anni	12%
	Popolazione tra 0 e 3 anni	12%
Persone anziane	Popolazione tra 66 e 75 anni	25,5%
	Popolazione oltre i 75 anni	25,5%
Disabili	Numero delle pensioni Invalidità	8%

Roma Capitale, come già avvenuto con la D.G.R. n.307/11, non partecipa alla ripartizione delle risorse della macro area diritti dei minori in quanto destinatario nell'ambito dei trasferimenti di cui alla ex legge 285/1997, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in favore dei Comuni c.d. "riservatari".

L'applicazione dei criteri individuati è contenuta nella seguente tabella di riparto contenente le risorse assegnate a ciascun distretto socio-sanitario per il primo anno della programmazione 2012-2014.

RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AI PIANI DI ZONA DELL'ANNO 2012

DISTRETTI SOCIO SANITARI	POPOLAZIONE RESIDENTE	TERRITORIO	0-3	4-17	66-75	>75	PENSIONI INVALIDITA'	Totale riparto per distretto 2012	Riparto r.r. n. 1/2000 Massimale di spesa
ROMA CAPITALE	€ 2.915.143,07	€ 316.906,37	€ -	€ -	€ 8.078.884,19	€ 8.193.068,03	€ 2.272.877,39	€ 21.776.879,06	€ 2.915.143,07
FIUMICINO	€ 74.935,06	€ 52.530,01	€ 218.430,73	€ 184.665,32	€ 156.603,08	€ 119.727,09	€ 44.123,50	€ 851.014,79	€ 74.935,06
RM F1	€ 84.674,45	€ 93.962,12	€ 184.269,76	€ 183.980,42	€ 215.232,01	€ 210.813,82	€ 76.792,27	€ 1.049.724,84	€ 84.674,45
RM F2	€ 81.563,46	€ 39.459,16	€ 204.217,78	€ 206.175,06	€ 182.457,74	€ 132.625,95	€ 45.860,32	€ 892.359,46	€ 81.563,46
RM F3	€ 57.677,35	€ 78.178,46	€ 139.636,09	€ 143.422,91	€ 139.196,77	€ 120.399,54	€ 35.625,49	€ 714.136,61	€ 57.677,35
RM F4	€ 112.734,58	€ 112.458,60	€ 298.783,82	€ 280.181,87	€ 232.745,59	€ 195.286,28	€ 52.559,49	€ 1.284.750,24	€ 112.734,58
RM G1	€ 94.807,60	€ 20.962,68	€ 266.243,63	€ 243.696,77	€ 193.158,99	€ 167.960,26	€ 78.177,59	€ 1.065.007,51	€ 94.807,60
RM G2	€ 128.524,94	€ 77.191,98	€ 340.362,96	€ 333.548,96	€ 267.370,45	€ 233.402,11	€ 121.122,53	€ 1.501.523,94	€ 128.524,94
RM G3	€ 89.057,49	€ 90.509,45	€ 210.887,89	€ 199.770,27	€ 209.465,67	€ 218.730,42	€ 90.604,12	€ 1.109.025,30	€ 89.057,49
RM G4	€ 37.017,29	€ 111.718,74	€ 68.633,63	€ 73.544,04	€ 93.924,30	€ 115.386,71	€ 44.661,09	€ 544.885,81	€ 37.017,29
RM G5	€ 86.004,56	€ 57.709,02	€ 217.994,37	€ 211.580,26	€ 180.526,68	€ 160.838,38	€ 67.798,02	€ 982.451,29	€ 86.004,56

RM G6	€ 80.889,96	€ 87.550,01	€ 192.810,01	€ 187.590,05	€ 188.250,90	€ 182.234,59	€ 64.262,35	€ 983.587,87	€ 80.889,96
RM H1	€ 99.421,83	€ 35.513,24	€ 239.500,82	€ 237.458,58	€ 235.883,55	€ 210.691,56	€ 77.660,68	€ 1.136.130,25	€ 99.421,83
RM H2	€ 113.635,05	€ 31.074,09	€ 277.464,38	€ 268.260,81	€ 249.186,36	€ 240.065,50	€ 118.145,13	€ 1.297.831,32	€ 113.635,05
RM H3	€ 82.873,52	€ 9.124,93	€ 202.659,34	€ 195.253,59	€ 198.791,23	€ 175.632,33	€ 65.771,73	€ 930.106,67	€ 82.873,52
RM H4	€ 109.771,38	€ 38.965,92	€ 318.607,16	€ 294.564,88	€ 224.699,53	€ 158.148,57	€ 68.997,25	€ 1.213.754,70	€ 109.771,38
RM H5	€ 70.258,54	€ 34.526,76	€ 165.693,18	€ 167.931,42	€ 155.637,55	€ 151.332,35	€ 78.280,97	€ 823.660,77	€ 70.258,54
RM H6	€ 108.462,38	€ 28.114,65	€ 278.150,10	€ 258.579,58	€ 251.975,66	€ 218.057,97	€ 74.393,80	€ 1.217.734,14	€ 108.462,38
TOTALE PROVINCIA ROMA	€ 4.427.452,51	€ 1.316.456,20	€ 3.824.345,64	€ 3.670.204,79	€ 11.453.990,23	€ 11.204.401,46	€ 3.477.713,72	€ 39.374.564,57	
FR A	€ 97.439,32	€ 163.755,51	€ 216.061,91	€ 219.465,93	€ 219.684,16	€ 236.122,48	€ 80.245,23	€ 1.232.774,54	€ 97.439,32
FR B	€ 196.020,86	€ 218.505,09	€ 399.334,27	€ 429.954,04	€ 474.341,84	€ 536.983,79	€ 157.885,23	€ 2.413.025,11	€ 196.020,86
FR C	€ 110.141,92	€ 196.062,70	€ 201.973,62	€ 228.999,07	€ 289.684,85	€ 339.619,02	€ 89.528,95	€ 1.456.010,12	€ 110.141,92
FR D	€ 122.286,07	€ 218.011,86	€ 261.194,29	€ 268.705,08	€ 273.109,97	€ 337.143,17	€ 112.541,82	€ 1.592.992,24	€ 122.286,07

TOTALE PROVINCIA FROSINONE	€ 525.888,17	€ 796.335,16	€ 1.078.564, 09	€ 1.147.124, 11	€ 1.256.820,8 1	€ 1.449.868,4 5	€ 440.201,22	€ 6.694.802,0 1	
APRILIA - CISTERNA	€ 124.778,45	€ 104.813,39	€ 308.321,46	€ 311.909,65	€ 271.608,04	€ 229.673,05	€ 92.444,32	€ 1.443.548,3 8	€ 124.778,45
LATINA	€ 176.225,38	€ 150.438,05	€ 447.957,55	€ 426.733,13	€ 410.751,17	€ 336.103,92	€ 130.158,14	€ 2.078.367,3 3	€ 176.225,38
MONTI LEPINI	€ 61.643,41	€ 93.715,50	€ 133.215,32	€ 142.552,89	€ 151.641,34	€ 146.258,39	€ 65.626,99	€ 794.653,85	€ 61.643,41
FORMIA - GAETA	€ 112.957,32	€ 87.550,01	€ 237.256,67	€ 262.651,99	€ 268.148,24	€ 299.149,61	€ 89.673,68	€ 1.357.387,5 2	€ 112.957,32
FONDI TERRACINA	€ 111.009,66	€ 117.884,24	€ 232.207,33	€ 250.212,63	€ 260.289,92	€ 265.832,65	€ 96.972,46	€ 1.334.408,8 9	€ 111.009,66
TOTALE PROVINCIA LATINA	€ 586.614,22	€ 554.401,19	€ 1.358.958, 34	€ 1.394.060, 30	€ 1.362.438,7 1	€ 1.277.017,6 2	€ 474.875,60	€ 7.008.365,9 8	
RI 1	€ 81.378,72	€ 239.467,77	€ 148.675,03	€ 168.893,99	€ 227.113,35	€ 250.763,60	€ 76.523,47	€ 1.192.815,9 3	€ 81.378,72
RI 2	€ 36.085,16	€ 101.853,96	€ 71.251,81	€ 76.653,88	€ 96.954,98	€ 110.465,59	€ 32.916,88	€ 526.182,24	€ 36.085,16
RI 3	€ 29.899,07	€ 68.067,05	€ 62.773,90	€ 64.751,33	€ 72.655,89	€ 79.288,25	€ 26.031,63	€ 403.467,12	€ 29.899,07
RI 4	€ 10.958,66	€ 124.049,73	€ 16.581,79	€ 18.196,27	€ 31.406,44	€ 46.704,87	€ 13.315,62	€ 261.213,39	€ 10.958,66
RI 5	€ 11.074,79	€ 143.286,07	€ 16.644,12	€ 19.695,66	€ 32.050,12	€ 50.464,49	€ 12.033,68	€ 285.248,94	€ 11.074,79
TOTALE PROVINCIA RIETI	€ 169.396,40	€ 676.724,58	€ 315.926,64	€ 348.191,13	€ 460.180,78	€ 537.686,81	€ 160.821,28	€ 2.668.927,6 3	

VT 1	€ 59.320,99	€ 236.508,34	€ 93.818,00	€ 106.549,08	€ 177.791,02	€ 222.704,00	€ 64.055,58	€ 960.747,01	€ 59.320,99
VT 2	€ 48.605,12	€ 243.167,07	€ 94.940,07	€ 92.591,82	€ 139.518,62	€ 135.010,10	€ 44.640,42	€ 798.473,21	€ 48.605,12
VT 3	€ 99.217,03	€ 167.948,05	€ 211.635,94	€ 212.616,87	€ 257.822,46	€ 267.819,44	€ 76.213,33	€ 1.293.273,12	€ 99.217,03
VT 4	€ 68.241,20	€ 144.765,79	€ 144.062,05	€ 144.292,92	€ 168.135,76	€ 174.990,45	€ 54.895,93	€ 899.384,09	€ 68.241,20
VT 5	€ 62.732,84	€ 96.921,56	€ 134.711,42	€ 141.331,17	€ 144.346,25	€ 151.546,31	€ 44.557,71	€ 776.147,26	€ 62.732,84
TOTALE PROVINCIA VITERBO	€ 338.117,19	€ 889.310,80	€ 679.167,48	€ 697.381,86	€ 887.614,11	€ 952.070,30	€ 284.362,96	€ 4.728.024,69	
TOTALE GENERALE REGIONE	€ 6.047.468,49	€ 4.233.227,94	€ 7.256.962,18	€ 7.256.962,18	€ 15.421.044,64	€ 15.421.044,64	€ 4.837.974,79	€ 60.474.684,87	

Al fine di garantire omogeneità sul territorio per quanto riguarda l'erogazione e l'allocazione delle risorse per singole aree d'intervento compatibilmente con le indicazioni di cui al percorso di programmazione, paragrafo 2.1.1 punto tre, e punto sette, nell'ambito del budget assegnato ai singoli distretti si riporta la stima percentuale aggregata a livello regionale per area, dell'impiego dei finanziamenti così come proposti dai distretti, eccettuata Roma capitale, in sede di monitoraggio di spesa storica 2011 e previsione per il 2012:

Aree intervento	Allocazione % dei costi 2011	Quota regionale % (FNPS e FRPS) 2011	Stima % dell'allocazione dei costi preventivati 2012	Stima % Quota regionale (FNPS e FRPS) 2012
Area progr. e funzione istituzionale	13,97	13,20	14,65	14,52
Area disabili	29,50	27,72	30,53	24,88
Area anziani	22,79	23,05	18,07	21,40
Area minori	17,72	19,29	19,99	23,45
Area famiglia	6,65	6,43	5,89	5,80
Atri servizi	9,37	10,31	10,88	9,94
Totale complessivo	100,00	100,00	100,00	100,00

Si evidenzia che le strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socioassistenziali inseriti nei Piani di Zona distrettuali devono essere in regola con le disposizioni contenute nella seguente normativa:

a) legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

b) il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.";

c) la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 concernente "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03";

d) la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/03";

e) la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi.";

f) la deliberazione della Giunta 21 gennaio 2011, n. 17 concernente: "Requisiti in deroga ai requisiti integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della LR 41/2003.".

Per quanto concerne infine le strutture sociosanitarie, si richiama l'attenzione sulla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di

strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e sui relativi provvedimenti attuativi.

Il budget di distretto assegnato è utilizzato per l'attivazione, a livello distrettuale, degli interventi e servizi previsti nei progetti operativi dei Piani di Zona; è vietato operare una mera redistribuzione dei fondi assegnati tra i Comuni presenti nel distretto.

I Comuni capofila di distretto devono gestire le risorse assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 168 del d.lgs. 267/2000.

I Comuni afferenti al distretto sociosanitario devono concorrere con risorse proprie al budget di distretto.

Si vuole ancora una volta richiamare l'attenzione delle ASL del Lazio sulla necessità che le stesse provvedano ad integrare il budget di distretto non solo con risorse di personale e/o strumentali, ma anche con risorse finanziarie provenienti dal proprio bilancio ed adeguate al grado di integrazione sociosanitaria contenuto nelle azioni previste dalla programmazione locale.

Nella pubblicizzazione a livello territoriale delle iniziative e dei progetti indicati nelle presenti linee guida, si raccomanda ai Comuni di apporre il logo della Regione, con l'indicazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, nonché l'esplicito riferimento al finanziamento regionale.

2.1.5 La dimensione sovradistrettuale e la premialità

La Regione Lazio favorisce la programmazione sovra distrettuale per la realizzazione di Piani di Zona afferenti due o più distretti socio sanitari della medesima ASL.

Finalità principale è l'estensione a territori più ampi del distretto di servizi standard per facilitare attraverso economie di scala il rilascio dei servizi stessi, omogeneizzarne la qualità, condividendo e diffondendo le pratiche migliori, promuovendo la cultura della gestione associata.

Il Piano di Zona sovra distrettuale ha le stesse caratteristiche procedurali del documento distrettuale ma usufruisce di un incremento di delle risorse disponibili, quale premialità, pari al 10% della somma assegnata a ciascun distretto.

In questo caso si rende necessario un nuovo accordo di programma di durata triennale

Il citato 10% di premialità delle risorse è utilizzabile già nella programmazione 2012 ed è reperito a carico del "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001-2011" dei distretti associatisi.

L'importo del "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" decurtato di detta percentuale sarà considerato a valere sulle risorse da assegnare per il secondo anno del triennio.

La Regione, per le risorse assegnate per il 2012 a distretti che risulteranno con un "fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" maggiore o uguale a tre volte l'importo assegnato al distretto per il 2012, si riserva di destinare detti stanziamenti a favore di quei distretti socio sanitari che abbiano alla data della presente deliberazione attivato un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi dei Piani di Zona capace di fornire una rappresentazione della qualità dei servizi erogati.

2.1.6 Presentazione dei Piani di Zona 2012

In attuazione della Deliberazione n. 88/2012 sulla riprogrammazione delle risorse rimane stabilito il termine del 30 aprile 2012 per la presentazione della relazione di cui all'articolo 53 della legge regionale n.38/96, per l'anno 2011, nelle modalità individuate dalla medesima deliberazione.

La mancata presentazione della relazione, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate durante l'anno di riferimento comportano, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n.38/96, la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso e precludono l'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse per l'anno 2012, Roma capitale ed i Comuni o gli enti capofila di distretto devono presentare all'Assessorato alle Politiche sociali e Famiglia, Direzione regionale Politiche sociali e Famiglia, un Piano di Zona distrettuale entro il 31 maggio 2012 in forma cartacea derivante dalla stampa del *Modulo Iter del Piano di Zona* più avanti illustrato.

Per i distretti comprendenti Comuni dove il 6 e 7 maggio p.v. si svolgeranno le elezioni amministrative di rinnovo degli organi, il termine di presentazione del Piano di Zona è fissato per il 30 giugno 2012.

Entro dette date sarà possibile caricare on line su una piattaforma informatica l'intero Piano di Zona secondo le indicazioni che la direzione regionale competente diramerà con proprio atto, con congruo anticipo.

La piattaforma per la compilazione dei Piani di Zona è una applicazione web che è accessibile da qualsiasi postazione connessa a Internet e che permette ai distretti attraverso diversi moduli di inserire e monitorare la realizzazione e il finanziamento del loro Piano di Zona e alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia di poter raccogliere i dati dei Piani di Zona in maniera uniforme su tutto il territorio ottimizzando in questo modo le attività di controllo e programmazione.

L'accesso all'applicativo è limitato ad alcune utenze per ogni Distretto, a tale scopo ogni Distretto dovrà Comunicare all'Area Piani di Zona i dati dei referenti per l'accesso e l'immissione dei dati.

Per accedere all'applicativo è sufficiente collegarsi al sito indicato sulle lettere di accreditamento e inserire le credenziali fornite. È prevista, come misura di sicurezza, che l'utente modifichi la password ricevuta e che le password rispondano a requisiti minimi di complessità. Gli utenti saranno profilati anche secondo l'ubicazione geografica allo scopo di impedire l'accesso a dati non di pertinenza.

Il contenuto della piattaforma è articolato secondo una serie di moduli :

Modulo Anagrafica dei servizi e delle strutture

I Distretti socio-assistenziali, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione distrettuale, hanno il compito di coordinare ed acquisire i dati dell'anagrafica delle strutture e dei servizi sociali del Lazio, presenti nel proprio territorio di competenza, nonché i dati relativi all'utenza, sulla base delle indicazioni impartite dalla direzione regionale competente in materia di politiche sociali. Tali dati dovranno essere acquisiti dai Comuni, che detengono la maggior parte dei dati stessi e dovranno immettere in via elettronica ciò che prima inviavano e certificavano in formato cartaceo, dalle ASL ed eventualmente dagli altri soggetti che sul territorio detengono i dati su strutture e servizi.

Modulo Anagrafica e composizione dell'Ufficio di Piano

Il modulo raccoglie una serie di informazioni di tipo generale sull'Ufficio di Piano, sul suo organico e sulla dotazione di personale dei Segretariati sociali. La sua compilazione e il suo aggiornamento consentono di costruire una banca dati dei referenti e una serie di indicatori statistici.

Modulo Analisi statistica

In questo modulo i Distretti potranno fornire o completare una serie di indicatori utili a livello di programmazione. Per alcuni di essi, reperibili tramite fonti istituzionali, la Regione potrà predisporre l'inserimento automatico dei valori lasciando ai Distretti la facoltà di apportare correzioni; altri invece dovranno essere obbligatoriamente forniti come dati complementari al contenuto del Piano di Zona.

I Distretti potranno caricare un apposito file di analisi dei dati inseriti descrittivi delle dinamiche sociali in atto.

Modulo Iter del Piano di Zona

Il modulo consente agli Uffici di Piano la costruzione di una raccolta degli atti che hanno portato alla redazione del Piano di Zona (es. verbali dei tavoli tecnici e tematici) e del Piano stesso con il relativo quadro economico, caricando i documenti opportunamente scannerizzati.

Modulo Schede dei Progetti

I Distretti inseriranno in queste schede i dati dettagliati di ogni progetto compreso quelli eventualmente inerenti il contrasto alla tossico dipendenze (con dati similari a quelli già utilizzati nelle precedenti programmazioni) presente nel Piano di Zona ottenendo un riferimento univoco ad ogni progetto che potrà poi essere utilizzato negli altri moduli che realizzano il Monitoraggio e la Rendicontazione.

Modulo Piano di Zona Piccoli Comuni

I distretti inseriranno i progetti inerenti il Piano di Zona relativo ai Piccoli Comuni.

Modulo Finanziario complessivo

I distretti inseriranno i dati per un report finanziario del Piano di Zona potendolo confrontare con un analogo report derivante dalla sommatoria di tutti i progetti afferenti il Piano di Zona stesso.

Una tabella a parte raggrupperà le spese sociali sostenute dal singolo comune del distretto nel 2011 aggiuntive rispetto a quanto programmato nel Piano di Zona (es. assistenza domiciliare comunale, assistenza educativa scolastica, minori in istituto, RSA, borse lavoro, soggiorni estivi minori, contributi assistenziali, sostegno alle famiglie etc.)

Modulo Monitoraggio dei Progetti

In questa scheda i distretti registreranno e aggiorneranno l'avanzamento di ogni singolo progetto e avranno accesso altresì alla scheda del progetto (modulo precedente) secondo uno scadenziario stabilito dalla direzione regionale a seguito della presentazione dei Piani di Zona.

Modulo Rendicontazione dei Progetti

Il modulo raccoglie le informazioni sulle spese sostenute per la realizzazione di un progetto e combinando le informazioni presenti con quelle dei 2 moduli precedenti avere lo stato della spese sostenute in relazione alla condizione di realizzazione dei progetti secondo uno scadenziario stabilito dalla direzione regionale a seguito della presentazione dei Piani di Zona.

La Regione si riserva di predisporre e divulgare con proprio atto una modulistica alternativa da presentare con le medesime scadenze, in caso di eventuali problematiche tecniche che impediscano il perfezionamento dell'applicativo e della sua messa on line in coerenza con i termini sopraindicati.

2.1.7 Gli anni 2013 e 2014

Gli stanziamenti afferenti gli anni 2013 e 2014 integrati dai trasferimenti statali relativi agli stessi anni, e per ciascun distretto dal " fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011" al netto delle risorse per la premialità, sono individuati nei bilanci regionali esercizi finanziari 2013 e 2014, e allo stato attuale sono determinati nella deliberazione regionale di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-14.

La ripartizione di detti stanziamenti avverrà con successivo atto, da parte della direzione regionale competente, tenendo conto delle risultanze dei singoli " fondi per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2001- 2011".

Per quanto riguarda la riprogrammazione delle risorse attinenti a periodi di programmazione successivi a quello relativo al 2012 si procede analizzando la situazione contabile finanziaria

annuale a livello di Piano di Zona per distretto socio-sanitario come da rendicontazione delle spese al 31 dicembre di ciascun anno .

La riprogrammazione avviene in funzione del principio della competenza finanziaria così come descritto dal DPCM applicativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

2.1.8 Interventi per il contrasto delle tossicodipendenze annualità 2013 e 2014

In analogia con quanto previsto dalla D.G.R. n. 88 del 9 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n.38/96 e s.m.i. e conformemente ai criteri di riprogrammazione delle risorse disponibili derivanti da periodi di programmazioni precedenti, ivi individuati, ciascun distretto socio sanitario procede, alla ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della Regione, quota regionale e quota fondo nazionale, in base alle assegnazione per i servizi e gli interventi contenuti nei piani contro le tossicodipendenze per gli anni 2008 - 2011 .

L'oggetto della ricognizione individua le risorse che:

- costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere;
- siano state accertate e per le quali non sussista un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o consortili;
- siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non siano state ancora accertate;

La somma così determinata, al netto delle anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari, costituisce il plafond di risorse da riprogrammare nel nuovo periodo 2013 – 2014.

La ragioneria del Comune o Ente capofila del distretto socio sanitario certifica, entro la data che sarà successivamente stabilita dalla Direzione Regionale competente, l'importo complessivo del plafond distinguendo le risorse nelle tipologie sopra riportate e dettagliando in apposito elenco le stesse per anno di assegnazione regionale.

3. I piani distrettuali integrativi del Piano di Zona

3.1 Piccoli Comuni

All'interno del Piano di Zona distrettuale è definito il piano distrettuale per i piccoli Comuni individuati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6, per favorire l'accesso ai servizi intercomunali e per gli interventi in favore delle specifiche esigenze delle popolazioni degli stessi, nonché per le emergenze socioassistenziali di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Per tali finalità, per l'anno 2012, è destinata la somma di Euro 1.940.000,00, di cui 1.700.000,00 € destinati a finanziare i piani distrettuali per i piccoli Comuni e 240.000,00 per le emergenze socioassistenziali di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, nella fattispecie degli interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;

Le risorse destinate a finanziare i piani distrettuali per i piccoli Comuni sono suddivise per uno stanziamento:

- di € 1.360.000,00 sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2012;
- di € 340.000,00 € sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2013

Per le suddette risorse i trasferimenti regionali, rispetto all'importo complessivo programmato, avverranno per l'80% a carico dell'esercizio finanziario 2012 e per il restante 20% a valere

sull'esercizio finanziario 2013, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli enti beneficiari di un importo pari ad almeno il 60% della assegnazione regionale.

Il riparto delle risorse è riportato nella seguente tabella contenente gli importi assegnati a ciascun distretto socio-sanitario per il primo anno della programmazione 2012-2014 secondo i criteri sotto elencati

- a) il 50% dello stanziamento in base al numero di Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 2.000 abitanti presenti nel distretto;
- b) il restante 50% in base al numero di abitanti che risiedono nei Comuni di cui alla lettera a)

TABELLA DI RIPARTO RISORSE 2012 PICCOLI COMUNI

Distretto	Numero abitanti	Contributo in base agli abitanti	Comuni < 2001 abitanti	Contributo in base al numero di Comuni	Contributo totale
FR/A Totale	10.110	€ 57.071,99	7	€ 38.141,03	€ 95.213,01
FR/B Totale	3.878	€ 21.891,71	3	€ 16.346,15	€ 38.237,86
FR/C Totale	17.423	€ 98.354,62	15	€ 81.730,77	€ 180.085,39
FR/D Totale	9.808	€ 55.367,16	10	€ 54.487,18	€ 109.854,34
Aprilia Cisterna Totale	1.088	€ 6.141,87	1	€ 5.448,72	€ 11.590,59
Formia Gaeta Totale	745	€ 4.205,60	1	€ 5.448,72	€ 9.654,32
Monti Lepini Totale	4.033	€ 22.766,70	3	€ 16.346,15	€ 39.112,85
Terracina Totale	660	€ 3.725,77	1	€ 5.448,72	€ 9.174,49
RI/ 1 Totale	11.058	€ 62.423,54	19	€ 103.525,64	€ 165.949,18
RI/ 2 Totale	14.552	€ 82.147,53	15	€ 81.730,77	€ 163.878,30
RI/ 3 Totale	6.347	€ 35.829,46	8	€ 43.589,74	€ 79.419,21
RI/ 4 Totale	3.447	€ 19.458,67	5	€ 27.243,59	€ 46.702,26
RI/ 5 Totale	5.012	€ 28.293,25	7	€ 38.141,03	€ 66.434,28
F4 Totale	5.672	€ 32.019,02	5	€ 27.243,59	€ 59.262,61
G2 Totale	3.231	€ 18.239,33	2	€ 10.897,44	€ 29.136,76
G3 Totale	10.704	€ 60.425,18	12	€ 65.384,62	€ 125.809,79
G4 Totale	15.738	€ 88.842,62	19	€ 103.525,64	€ 192.368,26
G5 Totale	1.619	€ 9.139,42	3	€ 16.346,15	€ 25.485,57
G6 Totale	2.765	€ 15.608,71	2	€ 10.897,44	€ 26.506,14
VT/ 1 Totale	10.198	€ 57.568,75	8	€ 43.589,74	€ 101.158,50
VT/ 2 Totale	4.544	€ 25.651,35	4	€ 21.794,87	€ 47.446,22
VT/ 3 Totale	4.543	€ 25.645,70	3	€ 16.346,15	€ 41.991,85
VT/ 4 Totale	2.474	€ 13.965,98	2	€ 10.897,44	€ 24.863,42
VT/ 5 Totale	924	€ 5.216,07	1	€ 5.448,72	€ 10.664,79
Totale complessivo	150.573	€ 850.000,00	156	€ 850.000,00	€ 1.700.000,00

Il piano distrettuale per i piccoli Comuni vuole orientare la programmazione distrettuale degli interventi e dei servizi in favore di quelle che sono le esigenze dei piccoli Comuni, con riferimento a loro carenze strutturali e organizzative che si ripercuotono nell'erogazione delle prestazioni, nonché a garantire l'accesso agli interventi ed ai servizi attivati o attivabili a livello distrettuale.

L'assegnazione e l'erogazione delle risorse relative agli interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88 sono disciplinate nel punto n. 4.3 della presente deliberazione.

Le deliberazioni di Giunta regionale n. 360/2007 concernente "Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del Lazio. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi. Revoca D.G.R. 412/2006" e n.373/11 concernente "Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. "Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali". Sostituzione allegato A - DGR 360/2007 e deroga del termine previsto per la rendicontazione" restano in vigore per quanto concerne le modalità di rendicontazione delle domande avanzate sino al 31 dicembre 2011.

3.2 Piano per l'affidamento familiare

È definito il piano per l'affidamento familiare in attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184 concernente "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni; per garantire il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove ciò non sia possibile, di essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Il 4° comma dell'art. 5 della legge 184/1983 stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".

Già nella previsione di legge, che pure statuisce l'importanza della figura della famiglia affidataria, è rappresentata la problematica legata al sostegno finanziario che a questa andrebbe riconosciuto, che incontra un limite nelle disponibilità finanziarie dei bilanci comunali. In questo quadro, l'intervento della Regione Lazio si configura come un supporto ai distretti, e per il loro tramite ai Comuni, per la realizzazione di un sistema, il più possibile omogeneo, di sostegno finanziario alle famiglie affidatarie, e di una prassi omogenea e condivisa di interventi per le politiche per l'affidamento familiare.

Il sostegno finanziario posto in essere dalla Regione Lazio, inserendosi nel contesto della normativa e delle buone prassi nazionali, non si configura come una sorta di "retribuzione" per un servizio reso dalle famiglie e dai single affidatari, né come rimborso di tutte le spese da queste sostenute, nell'educare e curare il minore in affido. Si tratta a tutti gli effetti di un aiuto forfettario volto alla realizzazione della previsione legislativa.

Nelle more dell'approvazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 46 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del Decreto con il quale annualmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, l'importo previsto per la Regione Lazio pari a Euro 3.115.301,32 sarà destinato a finanziare i piani distrettuali per l'affidamento familiare.

Il riparto delle risorse e la scadenza per la presentazione del Piano per l'affidamento familiare saranno determinati con successivo atto del Direttore della Direzione regionale in base a quanto disposto dalla D.G.R. 501/2009:

- a) il 40% in base al numero di minori dati in affidamento familiare, come Comunicato dai distretti socio assistenziali e da Roma Capitale;
- b) il 30% in base al numero di minori affidati alle strutture residenziali di tipo familiare come Comunicato dai distretti socio assistenziali e da Roma Capitale;
- c) il 30% in base al numero di minori residenti sul territorio del distretto, come rilevato dall'ISTAT.

Per gli esercizi finanziari 2013-2014, oltre agli eventuali stanziamenti derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali, saranno impiegate le risorse non utilizzate in ambito distrettuale relative al periodo di programmazione 2007/2011.

Il sostegno finanziario, come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale 501/2009, si realizza prioritariamente mediante l'assegno di base al fine di contribuire alle spese ed alle prestazioni di ogni natura, necessarie alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento.

3.3. Interventi in favore delle persone non autosufficienti

La cancellazione del fondo nazionale per le non autosufficienze dall'anno 2011 ha ridimensionato fortissimamente la capacità di spesa della Regione in questo ambito.

Al fine di continuare ad avere interventi a favore dei soggetti non autosufficienti occorre pertanto da una parte destinare risorse all'interno dei Piani di Zona, per ciò che riguarda il mantenimento dei servizi sociali essenziali e dall'altra soprattutto recuperare stanziamenti pregressi non ancora attivati sul territorio, nella convinzione che l'azzeramento delle risorse non sia sostenibile nel tempo ma che prima che lo Stato torni a destinare risorse allo scopo possano passare degli anni.

La Regione con l'introduzione nella legge regionale n.38/96 del principio di riprogrammazione ha creato gli strumenti adeguati per rimettere in circolo le risorse non spese .

Si rende necessario quindi estendere anche ai piani per la non autosufficienza programmati dai distretti, il meccanismo di riprogrammazione adottato per i Piani di Zona .

Ciò è possibile tenendo fermi i criteri e le modalità già individuati con la deliberazione n. 88 /2012 che ha ricevuto l'approvazione anche della commissione del Consiglio regionale competente in materia.

Ciascun distretto socio sanitario procede, quindi, alla ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della Regione, quota regionale e quota fondo nazionale, in base alle assegnazioni per i servizi e gli interventi contenuti nei piani della non autosufficienza 2007 - 2011 .

L'oggetto della ricognizione individua le risorse che:

- costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere;
- siano state accertate e per le quali non sussista un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o consortili;
- siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non siano state ancora accertate;
- siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data del 1 gennaio 2012.

La somma così determinata, al netto delle anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari, costituisce un plafond di risorse da riprogrammare nel nuovo periodo 2013 - 2014.

La ragioneria del comune o ente capofila del distretto socio sanitario certifica, entro il 30 Aprile 2012 l'importo complessivo del plafond distinguendo le risorse nelle quattro tipologie sopra riportate e dettagliando in apposito elenco le stesse per anno di assegnazione regionale .

In caso di anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari le stesse sono riportate in un apposito elenco con gli estremi dei mandati di pagamento.

Nel 2012 quindi a livello distrettuale saranno attuati i piani 2011 presentati a dicembre 2011, dopo l'assenso della direzione regionale competente e si provvederà a costituire il plafond delle risorse da riprogrammare ed utilizzare nell'anno 2013.

4. Servizi sociali locali

4.1 Art. 12, l.r. 38/1996 quota distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio per l'esercizio delle funzioni in materia socio assistenziale..

Nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla D.G.R120/2012 per l'attuazione dei piani distrettuali e dei servizi sociali locali per l'anno 2012 una somma pari a € 5.727.136,38, nello specifico, viene finalizzata alla realizzazione di interventi di competenza comunale ai sensi dell'art. 12 l.r. 38/96 comma 2, non gestiti in forma associata, modalità prevista dall'art. 38 della suindicata normativa.

Allo scopo di ottimizzare la resa delle risorse disponibili, indirizzandole al soddisfacimento dei bisogni più urgenti ed alle persone a maggior rischio di emarginazione, la suddetta somma viene assegnata ai Comuni del Lazio aventi popolazione superiore ai 2.000 abitanti e inferiore ai 150.000, ed è volta a sostenere i servizi che si riferiscono strettamente all'ambito comunale, servizi così detti alla porta del cittadino.

Il fondo viene erogato in modo indistinto per valorizzare le autonome scelte dei Comuni in relazione alle esigenze del proprio territorio.

Per le suddette risorse i trasferimenti regionali, rispetto all'importo complessivo programmato, avverranno per l'80% a carico dell'esercizio finanziario 2012 e per il restante 20% a valere sull'esercizio finanziario 2013, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli enti beneficiari di un importo pari ad almeno il 60% della assegnazione regionale.

Lo stanziamento grava per :

- € 4.581.709,10 sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2012;
- € 1.145.427,28 sul capitolo di spesa H41900 esercizio finanziario 2013.

La somma complessiva di Euro € 5.727.136,38, viene assegnata, per le ragioni sopra espresse, ai Comuni del Lazio compresi nella fascia di popolazione inclusa tra i 2.001 e i 150.000 abitanti in base ai seguenti criteri:

- a) 90% in base alla popolazione residente;
- b) 10% in base alla superficie territoriale.

4.2. D.G.R. 202/2011 (emergenze sociali)

Per gli interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi nell'anno 2011 in ambito comunale, non rientranti nei Piani di Zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004, nonché per quelli relativi a specifiche esigenze per le isole, le Linee Guida allegate alla DGR 202 del 6/5/2011 al punto 2.4.1. prevedevano, tra l'altro, che "le richieste ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, sono prese in considerazione con priorità nell'esercizio finanziario successivo qualora il comune interessato confermi la sussistenza della situazione di emergenza che aveva originato la richiesta".

Allo scopo di dare attuazione alla suddetta previsione viene stanziata per l'anno 2012 la somma di Euro 532.000,00, destinata all'erogazione di contributi ai Comuni riguardanti le richieste risultate ammissibili per l'anno 2011 ma non finanziate, relative a:

1. domande per le quali si era ritenuto di poter procedere all'erogazione del contributo previa acquisizione e valutazione di alcuni elementi di dettaglio riferiti alle situazioni di emergenza già rappresentate, indicati nell'apposito allegato "A" della Determinazione Dirigenziale n. 8663 del 16/11/2011, pervenuti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della medesima Determinazione sul sito ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 10/1/2012, e quindi entro il 25/1/2012;

2. domande regolarmente inviate dai Comuni interessati prima del 9/11/2011 (termine assunto dalla struttura competente ai fini della valutazione delle richieste presentate e conseguente adozione della determinazione di riparto di cui sopra), ma pervenute in data successiva a causa di disguidi connessi al trasferimento della sede dell'Assessorato/Direzione Politiche Sociali e Famiglia e, pertanto, rimaste inevase;
3. ulteriori domande pervenute nel periodo dal 10/11/2011 al 31 dicembre 2011, termine ultimo previsto dalla DGR n. 202/2011.

Per le domande di cui al punto 2., l'ammontare del contributo viene determinato in misura corrispondente alla somma valutata ammissibile, senza riduzioni, per conformità di trattamento con le altre richieste ammesse con Determinazione Dirigenziale n. 8663 del 16/11/2011, atteso che, in assenza dei disguidi riconducibili al trasferimento di sede della Direzione Politiche Sociali, esse sarebbero state finanziate per l'intera somma risultata ammissibile.

Per le domande di cui ai punti 1. e 3., al fine di soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili, l'entità del relativo contributo può essere proporzionalmente ridotto in relazione alle disponibilità finanziarie.

4.3. Art. 33 l.r. 38/96 “Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria”

Per gli interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 33 della legge regionale 38/96, non previsti e non differibili, verificatisi nel corso dell'anno 2012 per i quali si rendono necessarie prestazioni assistenziali comportanti oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88, la somma stanziata è di 1.209.704,55.

Le risorse disponibili vengono riservate ai Comuni aventi una popolazione fino a 15.000 abitanti, al fine di liberare, per l'anno 2012, stanziamenti significativi nei bilanci dei suddetti Comuni da poter, così, destinare all'attivazione, prosecuzione, implementazione di interventi e servizi in materia socio assistenziale.

Sono comprese nell'intervento le emergenze socioassistenziali dei piccoli Comuni, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 6/2004, limitatamente alla tipologia sopra indicata.

Allo scopo di ottimizzare le risorse e di soddisfare il maggior numero di richieste ammissibili, si stabilisce che il contributo non potrà superare i 15.000,00 euro per ogni soggetto.

Al fine di beneficiare dei contributi di cui sopra, il comune, con popolazione fino a 15.000 abitanti, nel cui territorio si verifichi la fattispecie in argomento, presenta tempestivamente richiesta di contribuzione alla Regione Lazio – Assessorato alle Politiche sociali e Famiglia - Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia, Viale del Serafico n. 127, 00142 Roma.

Le istanze stesse devono contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva degli interventi che si vogliono porre in essere indicando gli estremi dei soggetti destinatari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
- gli estremi formali (numero e data) dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali viene data attuazione, con riferimento esclusivo a quelli intervenuti nel corrente anno;
- una dichiarazione attestante che trattasi di emergenza sorta nel corso dell'anno 2012 e che per gli stessi soggetti e per i medesimi interventi non siano stati già ricevuti contributi e non siano state presentate richieste. A valere su specifici fondi regionali o che l'intervento sia già inserito nei Piani di Zona distrettuali.

Le richieste vengono esaminate e, se valutate positivamente, finanziate fino ad esaurimento fondi secondo l'ordine di arrivo determinato dal timbro di accettazione al protocollo della Direzione regionale, e ciò vale anche per le richieste pervenute per raccomandata postale.

Le richieste di contribuzioni carenti in tutto o in parte della documentazione suindicata, potranno comunque essere ripresentate in modo conforme dai Comuni interessati.

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni contenute nell'art. 62 della legge regionale 38/96 , le stesse dovranno rendicontare entro 90 giorni dall'avvenuta erogazione del contributo.